



Bruxelles, 19.3.2015
COM(2015) 137 final

2015/0069 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla settima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla proposta di modifica degli allegati A, B e C

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (nel prosieguo "POP")¹ è stata adottata nel maggio 2001 nell'ambito del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (nel prosieguo "UNEP"). L'Unione europea e i suoi Stati membri² sono parti della Convenzione³ le cui disposizioni sono state recepite nella legislazione dell'Unione europea dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE⁴ (nel prosieguo "regolamento POP").

L'obiettivo generale della Convenzione di Stoccolma è proteggere la salute umana e l'ambiente dai POP. La Convenzione fa esplicitamente riferimento all'approccio di precauzione illustrato al principio 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992. Questo principio è reso operativo dall'articolo 8 che stabilisce le regole relative all'inclusione di sostanze chimiche supplementari negli allegati della Convenzione.

In occasione della settima Conferenza delle parti a maggio 2015 si dovranno adottare tre decisioni al fine di includere i naftaleni policlorurati (PCN) e l'esaclorobutadiene (HCBD) negli allegati A (eliminazione) e C (produzione non intenzionale) e il pentaclorofenolo (PCP) nell'allegato A. Le tre sostanze sono state nominate dall'UE nel 2011. In occasione della stessa riunione si dovrà inoltre valutare la necessità di mantenere deroghe specifiche e scopi accettabili per l'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e i suoi derivati.

La produzione, l'immissione sul mercato, l'uso e l'emissione non intenzionale delle tre nuove sostanze sono già cessati o sono stati rigorosamente limitati nell'Unione, benché non si possano escludere la produzione, l'immissione sul mercato, l'uso e l'emissione non intenzionale in misura significativa in altri paesi. Dato che le sostanze chimiche in questione possono essere trasportate per lunghe distanze, i provvedimenti adottati a livello nazionale o dell'Unione non sono sufficienti per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana ed è pertanto necessario intervenire a livello internazionale con azioni di portata più ampia.

LE RACCOMANDAZIONI DEL COMITATO D'ESAME SUI POP

In occasione della sua nona riunione, il comitato d'esame sui POP ha adottato la valutazione della gestione dei rischi per l'esaclorobutadiene (HCBD), giungendo, tra l'altro, alle seguenti conclusioni:

- attualmente l'HCBD non è notoriamente prodotto o utilizzato intenzionalmente, ed è quindi importante prevenirne la reintroduzione sul mercato e gestire i rischi connessi alla sua emissione non intenzionale;
- l'HCBD è un sottoprodotto non intenzionale dei processi di fabbricazione industriale (derivante in particolare dalla produzione di altri idrocarburi clorati e di magnesio). Nei paesi parte della Convenzione di Stoccolma sono note e già in atto misure volte a ridurre al minimo le emissioni durante i processi di produzione;

¹ http://www.pops.int/documents/convtext/convtext_en.pdf.

² Due Stati membri non hanno ancora ratificato la Convenzione (Italia e Malta).

³ GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1.

⁴ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

- L'HCBD è generato non intenzionalmente durante la combustione e altri processi termici e industriali. L'introduzione di misure per ridurre le emissioni non intenzionali dei POP generati da tali processi comporterà un'ulteriore riduzione delle emissioni di HCBD. Il controllo sulle emissioni di HCBD potrebbe comportare costi supplementari.

L'HCBD è rilasciato in misura ignota da ex siti di smaltimento dei rifiuti. Sono disponibili misure di controllo per ridurre al minimo questo tipo di emissioni. In occasione della sua nona riunione a ottobre 2013, il comitato d'esame sui POP ha raccomandato di includere l'HCBD negli allegati A e C della Convenzione, senza deroghe.

Per quanto riguarda i naftaleni policlorurati (PCN) la valutazione della gestione dei rischi ha concluso, tra l'altro, che:

- attualmente i PCN non sono notoriamente prodotti o utilizzati intenzionalmente, ma è importante limitare gli eventuali utilizzi residui ed evitare la reintroduzione di tale sostanza;
- i PCN sono prodotti non intenzionali generati durante processi industriali ad alte temperature (in particolare l'incenerimento dei rifiuti ma anche altri processi noti per generare policlorodibenzo-p-diossine e policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF)). L'introduzione di misure per la riduzione delle emissioni di PCDD/PCDF contribuirà alla riduzione delle emissioni di PCN. Il controllo sulle emissioni di PCN potrebbe comportare costi supplementari;
- i PCN sono rilasciati in misura ignota da siti di smaltimento dei rifiuti e depositi di vecchi apparecchi. Le misure in vigore relative alle scorte di PCB permetteranno di ridurre efficacemente le emissioni di PCN provenienti dalle scorte.

In occasione della sua nona riunione a ottobre 2013, il comitato d'esame sui POP ha raccomandato di includere i PCN negli allegati A e C della Convenzione, senza deroghe.

In occasione della sua decima riunione a ottobre 2014, il comitato d'esame sui POP ha adottato una valutazione della gestione dei rischi sul pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri (PCP), giungendo, tra l'altro, alla seguente conclusione:

- la produzione di PCP deve essere limitata, con la sola eccezione degli usi finalizzati alla preservazione del legname industriale per il trattamento di pali per linee elettriche e traverse.

In occasione della sua decima riunione a ottobre 2014 il comitato d'esame sui POP ha deciso di raccomandare l'inclusione del PCP nell'allegato A della Convenzione, con una deroga specifica per la produzione e l'uso del PCP destinato ai pali per linee elettriche e traverse.

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, della Convenzione, il comitato d'esame sui POP ha deciso di sottoporre tali raccomandazioni alla Conferenza delle parti affinché siano discusse alla riunione di maggio 2015.

Il comitato d'esame sui POP ha inoltre adottato raccomandazioni sulle alternative all'uso del PFOS in applicazioni aperte. Si dispone ora di informazioni circa la disponibilità commerciale

e l'efficacia di alternative più sicure al PFOS per le seguenti applicazioni: tappeti, pellame e abbigliamento, tessili e imbottiture, rivestimenti e additivi per rivestimenti, insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti, esche insetticide per il controllo delle formiche tagliafoglie dei generi Atta e Acromyrmex. Il comitato d'esame sui POP invita inoltre le parti a circoscrivere l'uso del PFOS nella placcatura di metalli duri (attualmente consentita a titolo di deroga specifica) ai soli sistemi a ciclo chiuso, pratica che è stata ritenuta scopo accettabile nel quadro della Convenzione.

HCBD E DIRITTO DELL'UE

L'HCBD è una sostanza pericolosa prioritaria ai sensi della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE)⁵. Inoltre, l'HCBD figura nel protocollo sui POP della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (CLRTAP) e, pertanto, le parti sono invitate a cessarne la produzione e l'uso. Il regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda l'allegato I⁶ recepisce tale divieto nella normativa dell'UE. Restano tuttavia aperte le questioni dei rifiuti e dei terreni contaminati e restano da esaminare le misure per impedirne la reintroduzione.

In Europa la produzione di HCBD è cessata, ma questa sostanza potrebbe ancora essere prodotta non intenzionalmente durante alcune attività industriali. In particolare, se durante tali attività vengono raggiunte le soglie stabilite nella direttiva sulle emissioni industriali (IED, 2010/75/UE⁷) è necessario applicare le migliori tecniche disponibili per evitare e ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Per essere attiva, un'installazione industriale deve ottenere l'autorizzazione di un'autorità competente di uno Stato membro. Le autorizzazioni devono fissare valori limite di emissione per le sostanze inquinanti di cui all'allegato II della direttiva IED nonché per altre sostanze che possono essere emesse in quantità significative alla luce della loro natura e del loro potenziale di trasferimento incrociato di inquinanti.

PCN E DIRITTO DELL'UE

I PCN figurano nel protocollo sui POP della CLRTAP e le parti sono pertanto invitate a cessarne la produzione e l'uso. Conformemente al regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione, la produzione e l'uso dei PCN sono vietati nell'Unione europea. Si ritiene che attualmente la fonte principale di produzione non intenzionale sia la combustione (soprattutto tramite l'incenerimento dei rifiuti).

In Europa la produzione di PCN è cessata, ma queste sostanze potrebbero ancora essere prodotte non intenzionalmente durante alcune attività industriali. In particolare, se durante tali attività vengono raggiunte le soglie stabilite nella direttiva sulle emissioni industriali (IED, 2010/75/UE) è obbligatorio applicare le migliori tecniche disponibili per evitare e ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Per essere attiva, un'installazione industriale deve ottenere l'autorizzazione di un'autorità competente di uno Stato membro. Le autorizzazioni devono fissare valori limite di emissione per le sostanze inquinanti di cui all'allegato II della direttiva IED nonché per altre sostanze che possono essere emesse in

⁵ GU L 327 del 22.12.2000, pag.1.

⁶ GU L 159 del 20.6.2012, pag.1.

⁷ GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

quantità significative alla luce della loro natura e del loro potenziale di trasferimento incrociato di inquinanti.

PCP E DIRITTO DELL'UE

Conformemente alla voce 22 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)⁸, non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso del pentaclorofenolo come sostanze o come componente di altre sostanze, o in miscele, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso. Sono altresì vietati l'immissione sul mercato e l'uso del PCP come prodotto fitosanitario e come biocida ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009⁹ e del regolamento (UE) n. 528/2012¹⁰.

AZIONI DA INTRAPRENDERE A SEGUITO DELLE DECISIONI DELLA SETTIMA CONFERENZA DELLE PARTI

Le sostanze che saranno iscritte negli allegati A, B e/o C della Convenzione di Stoccolma dovranno essere incluse nel regolamento POP per garantire che l'applicazione di tali disposizioni all'interno dell'Unione europea sia conforme agli impegni internazionali che questa ha assunto¹¹.

L'HCBD e i PCN sono stati inclusi nell'allegato I del regolamento POP nel 2012. L'iscrizione nell'allegato C della Convenzione di Stoccolma richiederà a sua volta l'iscrizione nell'allegato III.

Dopo essere stato incluso nell'allegato A della Convenzione di Stoccolma, il PCP dovrà essere inserito nell'allegato I del regolamento POP. Poiché ciò renderà obsoleto l'attuale elenco dell'allegato XVII del regolamento REACH, sarà avviata la cancellazione di tale sostanza da detto allegato.

PFOS E DIRITTO DELL'UE

In occasione della quarta riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma a maggio 2009, è stato deciso di includere il PFOS e i suoi derivati nell'allegato B della Convenzione, introducendo una serie di deroghe specifiche e scopi accettabili. La normativa di attuazione dell'UE è più restrittiva rispetto alla Convenzione di Stoccolma, poiché non prevede le deroghe e gli scopi ammissibili già vietati nell'UE in virtù del regolamento REACH. Ciò al fine di rispettare il principio globale di non diminuire il livello di protezione ambientale nell'UE.

PROCEDURA PER L'AGGIUNTA DI NUOVE SOSTANZE POP E PER LA MODIFICA DEGLI ALLEGATI DELLA CONVENZIONE

Conformemente all'articolo 8 della Convenzione, le parti possono presentare al segretariato proposte di inclusione di una sostanza chimica negli allegati A, B e/o C che saranno esaminate dal comitato d'esame sugli inquinanti organici.

⁸ GU L 396 del 30.12.2006, pag.1.

⁹ GU L 309 del 24.11.2009, pag.1.

¹⁰ GU L 167 del 27.6.2012, pag.1.

¹¹ Lo stesso vale per le sostanze aggiunte negli allegati I, II e/o III del protocollo UNECE sui POP.

Se nell'ambito del riesame si giunge alla conclusione che la sostanza chimica, a causa della sua propagazione a largo raggio nell'ambiente, può avere effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente che giustificano l'adozione di misure a livello mondiale, la proposta prosegue il suo iter e viene effettuata una valutazione della gestione dei rischi; questa comprende un'analisi delle eventuali misure di controllo. Su questa base il comitato d'esame raccomanda alla Conferenza delle parti di prevedere o no l'inclusione della sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. La decisione finale è adottata dalla Conferenza delle parti.

Per l'UE, le modifiche agli allegati A, B e/o C entrano in vigore un anno a partire dalla data in cui il depositario ne comunica l'adozione da parte della Conferenza delle parti.

LE RACCOMANDAZIONI DEL COMITATO D'ESAME SUI POP E IL DIRITTO DELL'UE

Se approvata dalla Conferenza delle parti a maggio 2015, la raccomandazione del comitato d'esame sui POP si tradurrà in un divieto internazionale di produzione, immissione sul mercato, importazione/esportazione e uso dei PCN, dell'HCBD e del PCP, ad eccezione della produzione e dell'uso del PCP per la fabbricazione di pali per linee elettriche e traverse.

L'inclusione dell'HCBD e dei PCN nell'allegato A e nell'allegato C e del PCP nell'allegato A della Convenzione renderà necessario modificare il regolamento POP. A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del suddetto regolamento, quando una sostanza è aggiunta agli elenchi della Convenzione, gli allegati del regolamento possono essere modificati secondo le procedure di comitato di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE¹², tenuto conto delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) n. 182/2011¹³.

Per quanto concerne il PFOS e i suoi derivati, l'abolizione delle deroghe specifiche elencate nella relazione del comitato d'esame sui POP non avrà alcun impatto sul diritto dell'UE, poiché le relative deroghe o non sono state incluse nel regolamento POP o non sono già più in vigore. L'unica eccezione a tale deroga è quella relativa all'uso di PFOS nella placcatura di metalli duri in sistemi aperti, cui attualmente è concessa una deroga nel quadro del regolamento POP per l'uso di agenti imbibenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura. Questa deroga prevista dal regolamento POP tuttavia decadrà il 26 agosto 2015.

La posizione dell'UE

Alla luce di quanto precede, l'Unione europea, in occasione della settima Conferenza delle parti alla Convenzione di Stoccolma dovrebbe sostenere l'inclusione dei PCN e dell'HCBD negli allegati A e C della Convenzione e del PCP nell'allegato A. Dal momento che nell'UE l'uso dei PCP è già soggetto a restrizioni, non è necessario prevedere una deroga specifica per la produzione e l'uso dei PCN per i pali per linee elettriche e per traverse, ma tale deroga può essere accettata come parte di un compromesso globale. Inoltre, l'Unione europea dovrebbe sostenere l'abolizione delle deroghe specifiche e degli scopi accettabili relativi al PFOS e ai suoi derivati, compresa la deroga che riguarda l'uso come agente imbibente in sistemi controllati di elettroplaccatura, dal momento che l'abolizione della deroga sarà valida soltanto dopo la sua scadenza nell'UE ad agosto 2015.

¹² Decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

¹³ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Poiché i PCN e l'HCBD sono già inclusi nel regolamento POP (regolamento (CE) n. 850/2004), non si considera giustificata un'ulteriore consultazione. Dal momento che l'immissione sul mercato e l'uso del PCP nell'Unione europea sono già vietati a seguito dell'iscrizione della sostanza nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della sua non approvazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e del regolamento (UE) n. 528/2012, non si ritiene necessario procedere a ulteriori consultazioni. Tutte le sostanze sono state oggetto di consultazioni con le parti interessate di tutto il mondo durante la valutazione del comitato d'esame sui POP e le parti interessate sono state ammesse alle deliberazioni del comitato d'esame sui POP.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta consiste in una decisione del Consiglio basata sugli articoli 192, paragrafo 1, e 218, paragrafo 9, del TFUE, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla settima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla proposta di modifica degli allegati A, B e C.

L'articolo 218, paragrafo 9, è la base giuridica appropriata, poiché l'atto che la settima Conferenza delle parti è chiamata ad adottare è una decisione che modifica un allegato della Convenzione di Stoccolma che produce effetti giuridici.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla settima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla proposta di modifica degli allegati A, B e C

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 191, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 ottobre 2004 la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ("la Convenzione") è stata approvata, a nome della Comunità, mediante decisione 2006/507/CE del Consiglio¹⁴.
- (2) L'Unione europea ha recepito gli obblighi della Convenzione nel diritto dell'Unione con il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵.
- (3) L'Unione attribuisce particolare importanza alla necessità di ampliare gradualmente gli allegati A, B e/o C della Convenzione inserendovi nuove sostanze che rispondono ai criteri stabiliti per determinare le sostanze POP, tenuto conto del principio di precauzione, al fine di conseguire l'obiettivo della Convenzione e ottemperare all'impegno assunto da tutti i governi al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel 2002 per ridurre al minimo gli effetti negativi delle sostanze chimiche entro il 2020.
- (4) Conformemente all'articolo 22 della Convenzione, la Conferenza delle parti può adottare decisioni che modificano gli allegati A, B e C della Convenzione. Tali decisioni entrano in vigore un anno dopo la data in cui il depositario ha comunicato la modifica, salvo per le parti della Convenzione ("le parti") che non l'hanno accettata.
- (5) In seguito alla richiesta di iscrizione del pentaclorofenolo (PCP)¹⁶ ricevuta dall'Unione nel 2011, il comitato d'esame sugli inquinanti organici persistenti istituito a norma della Convenzione ha concluso i lavori su tale sostanza. Il comitato d'esame sui POP ha concluso che il PCP soddisfa i criteri della Convenzione in merito all'inclusione nell'allegato A. Si prevede che la prossima Conferenza delle parti della Convenzione deciderà in merito all'iscrizione del PCP nell'allegato A della Convenzione.

¹⁴ Decisione del Consiglio 2006/507/CE del 14 ottobre 2004 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

¹⁵ Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

¹⁶ Richiesta UNEP/POPS/POPRC-7/4.

- (6) Conformemente alla voce 22 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)¹⁷ l'immissione sul mercato e l'uso del pentaclorofenolo non sono ammessi. Sono altresì vietati l'immissione sul mercato e l'uso del PCP come prodotto fitosanitario e come biocida ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009¹⁸ del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 528/2012 del Consiglio¹⁹. Poiché il PCP è una sostanza che evidenzia una propagazione a largo raggio nell'ambiente, un'eliminazione graduale di portata globale dell'uso di tale sostanza risulterebbe di maggiore beneficio per i cittadini dell'UE rispetto a un'eliminazione a livello di UE.
- (7) Il comitato d'esame sui POP raccomanda l'inclusione del PCP nella Convenzione, con una deroga specifica per la produzione e l'uso del PCP per la fabbricazione di pali per linee elettriche e traverse. L'Unione non necessita della deroga specifica ma dovrebbe accettare la deroga nel quadro della settima conferenza delle parti se ciò è necessario per assicurare l'inclusione del PCP.
- (8) In seguito alla richiesta di iscrizione dei naftaleni policlorurati ricevuta dall'Unione nel 2011, il comitato d'esame sui POP ha concluso che i naftaleni policlorurati (PCN) soddisfano i criteri della Convenzione in merito all'inclusione negli allegati A e C. Si prevede che la prossima Conferenza delle parti della Convenzione deciderà in merito all'iscrizione dei PCN negli allegati A e C della Convenzione.
- (9) Nell'Unione non esiste produzione di PCN ma tali sostanze possono essere prodotte non intenzionalmente, in particolare attraverso la combustione (soprattutto tramite l'incenerimento dei rifiuti). A tali attività, disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰, vanno applicate determinate misure di gestione delle emissioni.
- (10) L'immissione sul mercato e l'uso dei PCN nell'Unione è vietato dal regolamento (CE) n. 850/2004, modificato dal regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione²¹. Poiché i PCN sono sostanze che evidenziano una propagazione a largo raggio nell'ambiente, un'eliminazione graduale di portata globale dell'uso di tali sostanze risulterebbe di maggiore beneficio per i cittadini dell'UE rispetto al divieto a norma del regolamento (UE) n. 850/2004.
- (11) In seguito alla richiesta di iscrizione dell'esaclorobutadiene ricevuta dall'Unione nel 2011, il comitato d'esame sui POP ha concluso che l'HCBD soddisfa i criteri della

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

¹⁸ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag.1)

¹⁹ Regolamento (UE) No 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

²⁰ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

²¹ Regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I (GU L 159 del 20.6.2012, pag. 1).

Convenzione in merito all'inclusione negli allegati A e C. Si prevede che la prossima Conferenza delle parti della Convenzione deciderà in merito all'iscrizione dell'HCBD negli allegati A e C della Convenzione.

- (12) Nell'Unione la produzione di HCBD è cessata ma questa sostanza potrebbe ancora essere prodotta non intenzionalmente durante alcune attività industriali. A tali attività, disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE, vanno applicate determinate misure di gestione delle emissioni.
- (13) L'immissione sul mercato e l'uso dell'HCBD nell'Unione è vietato dal regolamento (CE) n. 850/2004, modificato dal regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione. Poiché l'HCBD è una sostanza che evidenzia una propagazione a largo raggio nell'ambiente, un'eliminazione graduale di portata globale dell'uso di tale sostanza risulterebbe di maggiore beneficio per i cittadini dell'UE rispetto al divieto a norma del regolamento (UE) n. 850/2004.
- (14) L'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e i suoi derivati figurano già nell'allegato A della Convenzione con una serie di deroghe specifiche. A seguito di una revisione di tali deroghe, il comitato d'esame sui POP invita le parti ad abbandonare l'uso del PFOS nei tappeti, nel pellame e nell'abbigliamento, nei tessili e nelle imbottiture, nei rivestimenti e negli additivi per rivestimenti, negli insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti. Il comitato d'esame sui POP incoraggia inoltre le parti a limitare l'uso del PFOS nella placcatura di metalli duri, (ammessa come "deroga specifica") riservandolo ai soli sistemi a ciclo chiuso, in quanto "scopo accettabile" nel quadro della Convenzione. Il comitato d'esame sui POP invita inoltre le parti ad abbandonare l'uso del PFOS nelle esche insetticide per il controllo delle formiche tagliafoglie dei generi Atta e Acromyrmex, che è attualmente consentito in quanto "scopo accettabile".
- (15) In linea con la proposta avanzata dal comitato d'esame sui POP, l'Unione europea dovrebbe sostenere l'abolizione delle "deroghe specifiche" e degli "scopi accettabili" per il PFOS e i suoi derivati, inclusa la deroga per l'uso come agente imbibente utilizzato in sistemi controllati di elettroplaccatura, recepita nell'Unione con il regolamento (CE) n. 850/2004 come modificato dal regolamento (UE) n. 757/2010²² con scadenza 26 agosto 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione assunta dall'Unione europea in occasione della settima Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma, in linea con le raccomandazioni del comitato d'esame sugli inquinanti organici persistenti²³, è di sostegno:

- all'inclusione del pentaclorofenolo (PCP)²⁴ nell'allegato A della Convenzione. Se del caso, l'Unione può accettare una deroga specifica per la produzione e l'uso del PCP per la fabbricazione di pali per linee elettriche e traverse;

²² Regolamento (UE) n. 757/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati I e III (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 29).

²³ Decisione POPRC-10/1, POPRC-9/1, POPRC-9/2.

²⁴ Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri.

- all'inclusione dei naftaleni policlorurati (PCN)²⁵ negli allegati A e C della Convenzione, senza deroghe;
- all'inclusione dell'esaclorobutadiene (HCBD) negli allegati A e C della Convenzione, senza deroghe;
- alla cancellazione delle seguenti deroghe e dei seguenti scopi accettabili dalla voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e i suoi derivati nell'allegato B alla Convenzione: tappeti, pellame e abbigliamento, tessili e imbottiture, rivestimenti e additivi per rivestimenti; insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti, esche insetticide per il controllo delle formiche tagliafoglie dei generi Atta e Acromyrmex;
- alla cancellazione della deroga specifica per il PFOS nella placcatura dei metalli, salvo per la placcatura di metalli duri nei soli sistemi a ciclo chiuso, che nella Convenzione figura come "scopo accettabile".

Alla luce dell'esito della settima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma, durante la riunione i rappresentanti dell'Unione possono affinare questa posizione, dopo essersi coordinati in loco, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

²⁵ Dicloronaftaleni, tricloronaftaleni, tetracloronaftaleni, pentacloronaftaleni, esacloronaftaleni, eptacloronaftaleni, octacloronaftaleni da soli o come componenti di naftaleni clorurati.